

GAL Presolana e Laghi Bergamaschi Soc.Coop.

Sede legale: Via Del Cantiere n. 2 - 24065 Lovere (BG) Sede operativa: Via Dante n. 1- 24023 Clusone (BG) Sede operativa: Via Don L. Zinetti n. 1 - 24060 Casazza (BG) Codice Fiscale e P. IVA n. 04173870165

> PEC: galvalleserianaelaghi@legalmail.it E-MAIL: <u>info@galpresolaghi.it</u>

DETERMINA N. 09 del 08/04/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA GESTIONE PER IL MANTENIMENTO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO TRIENNALE – CUP E99F24000100009 – CIG B669848A19

Il Responsabile del procedimento

Visto il decreto legislativo 36/2023 del 31 marzo 2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione di Responsabile del Procedimento:

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Fanchini Veronica:

Visto il regolamento per l'acquisto di beni e servizi adottato in data 20/12/2023, contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamata la determinazione n. 36 del 01/09/2023 di affidamento della gestione per il mantenimento del protocollo informatico per due anni alla ditta Ghost snc di Oberti Michele di Onore;

Rilevata la necessità di provvedere al rinnovo della gestione del protocollo informatico per il periodo dal 01 maggio 2025 al 30 aprile 2028;

Richiamati il verbale del Consiglio di amministrazione n. 153 del 26/03/2025 e la conseguente delibera n. 07 dello stesso giorno con la quale si istituisce un budget di € 4.000,00 per finanziare le spese informatiche necessarie per il buon funzionamento degli uffici e si conferisce delega al RUP per l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

Ricevuto in data 08/04/2025 al prot. 89/25 il preventivo n. 186 del 08/04/2025 della ditta Ghost snc di Onore che quantifica in € 350,00 + I.V.A. annuali il costo per il rinnovo del canone triennale per il mantenimento del protocollo informatico;

Precisato che, dopo opportune ricerche di mercato e verifiche con l'assistenza informatica, si ritiene opportuno mantenere l'attuale sistema di protocollazione fornito dalla ditta Ghost snc che risulta essere quello economicamente più vantaggioso e maggiormente coerente con le necessità atte a soddisfare l'interesse a cui è sotteso;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale:
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: COMMERCIO;

Ritenuto di affidare alla ditta Ghost Snc con sede legale in Via Spluss n. 185/187 Onore (Bg) (P.I.V.A.: 02976930160) le attività in parola per un importo di € 1.050,00 (+ I.V.A. come per legge), per un totale complessivo di € 1.281,00 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo si può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art,1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Ricordato che il servizio di cui trattasi è eseguibile mediante affidamento diretto, ai sensi e, per gli effetti, dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

Visto il D.lgs. 36/2023 del 31 marzo 2023, e rilevato che, per quanto concerne i contratti fino alla soglia prevista di euro 140.000,00, è mantenuta la possibilità di procedere "mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici";

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Considerato che il GAL, nell'ambio dell'affidamento diretto, può procedere all'acquisizione del servizio in oggetto tramite un unico atto che trasfonde la delibera a contrarre e la deliberazione di aggiudicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Determina

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite

- di approvare la spesa di € 1.050,00, impegnando il relativo importo di € 1.281,00 onnicomprensivo a favore della Ditta Ghost Snc di Oberti Michele & C. P.I.V.A.: 02976930160 per il mantenimento del protocollo informatico e del sistema informativo del GAL per il periodo 01 maggio 2025-30 aprile 2028;
- 2. di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva, DURC regolare prot. Inail_48052381 del 03/03/2025 scadenza 01/07/2025;
- 3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 4. di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta/Società affidataria della fornitura/servizio/lavoro, equivalendo il presente contatto a scambio di lettere commerciali a valenza conclusiva di formalizzazione della commessa, secondo il disposto di cui all'art. 32 co. 14 del codice applicabile per il caso di specie;
- 5. di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- 7. di dare atto che, ai fini del presente procedimento, si è provveduto ad acquisire il previsto codice CIG, per la fattispecie della micro-contrattualistica, nei termini, di cui alla scheda relativa, in atti depositata, e inerente, in particolare, il codice CIG: B60AF38BB7;
- 8. di dare, altresì, atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo e all'indicazione in fattura del CUP: E99F24000100009 e CIG: B669848A19;
- 9. di dare, infine, atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet del GAL, ai sensi del D.lgs. 33/2013 e di quanto, altresì, disposto all'art. 20 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- 10. di disporre la comunicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1 del D.lgs. 36/2023, dell'esito della presente procedura d'appalto ai soggetti ivi contemplati.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Veronica Fanchini

Deronica Fanchini

Deronica Fanchini